

Contratto collettivo integrativo nazionale relativo ai criteri di ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'articolo 93, comma 7-bis, 7-ter, 7-quater del D.Lgs. n.163 del 2006, come introdotti dal D.L. 90 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 114 del 2014.

In data _____ i membri della delegazione di parte datoriale, presieduta dal Direttore Generale ff. dott. Lorenzo MARCHESI, e i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali CISL FP, FP CGIL, UIL PA, CONFINTESA FP, FLP Difesa, USB PI, CONFSAL UNSA, si sono riuniti per la sottoscrizione del Contratto relativo alle modalità ed ai criteri di ripartizione del "Fondo per la progettazione e l'innovazione" di cui all'art.93, commi 7 bis, 7 ter, 7 quater del D. Lgs. 12 aprile 2006 e s.m.i..

PREMESSA

I membri della delegazione di parte datoriale dell'Amministrazione Difesa (AD) e i rappresentanti delle suddette Organizzazioni sindacali nazionali rappresentative del personale del comparto Funzioni Centrali delle Aree prima, seconda e terza in servizio presso gli Enti del Ministero della Difesa:

ATTESO che in data 19 agosto 2014 è entrata in vigore la Legge n.114 del 11.08.2014, la quale all'art. 13 bis ha introdotto, dopo il comma 7 dell'art.93 del citato D. Lgs. n.163/2006 i commi 7 bis, 7 ter e 7 quater;

VISTO, in particolare, il comma 7 ter del citato articolo che rimanda alla contrattazione decentrata integrativa del personale, nell'ambito dell'apposito regolamento, l'individuazione delle modalità e dei criteri di ripartizione della quota parte delle risorse finanziarie afferenti al Fondo per la progettazione e l'innovazione destinata all'erogazione degli incentivi tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano della sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i loro collaboratori;

CONSIDERATO che con l'art.113 del D. Lgs. n.50/2016, si modifica completamente l'impianto distributivo del fondo di incentivazione – da ora in poi denominato "incentivo per funzioni tecniche" ampliando l'ambito della incentivazione dai soli lavori anche ai servizi e forniture – e che il D. Lgs.

n.50/2016 è entrato in vigore il 19 aprile 2016, data che costituisce il termine temporale finale del regime normativo riferibile al D. Lgs. 163/2006;

CONSIDERATA, pertanto, la necessità di regolare la materia degli incentivi per funzioni tecniche per le attività svolte nel periodo 19 agosto 2014 – 18 aprile 2016 sulla base della disciplina allora vigente;

VISTO il Decreto del Ministero della Difesa del 7 febbraio 2003 n.90, recante norme per la ripartizione del Fondo di cui al comma 1 dell'art. 18 della legge n.109 del 1994 e s.m.i.;

VISTO l'art. 5, comma 10, del D.L. 10 settembre 2021, n.121, convertito con modificazioni con la legge 9 novembre 2021, n.136;

VISTO lo schema di Regolamento, aggiornato alla luce delle disposizioni di cui al precedente "visto", recante norme per la destinazione e ripartizione del fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art. 93 commi 7-bis, 7-ter e 7-quater del decreto legislativo 12 aprile 2006;

le parti concordano

di approvare le modalità ed i criteri, di seguito esplicitati, per la ripartizione, al personale civile della Difesa, della quota parte delle risorse finanziarie afferenti al Fondo per la progettazione e l'innovazione destinata all'erogazione dell'incentivo tra il responsabile del procedimento ed i soggetti che hanno svolto le attività indicate all'art. 93, comma 7-ter del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i., relativamente al periodo di vigenza di tale normativa, ovvero 19 agosto 2014 – 18 aprile 2016.

Art.1_

Il Fondo incentivi è costituito con risorse poste a carico degli stanziamenti previsti nel quadro economico dei singoli appalti di lavori, in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara, secondo quanto indicato nell'Allegato 1 (che costituisce parte integrante del presente contratto).

Il volume finanziario di risorse finalizzate ad incentivare le attività di cui all'art. 93, comma 7-ter svolte dal 19 agosto 2014 fino al 18 aprile 2016, all'esito di apposita ricognizione è stato quantificato in Euro 1.350.000,00.

Le predette risorse sono iscritte nel Fondo (cap.1375, art.4 – quota del fondo risorse decentrate destinate agli incentivi per funzioni tecniche ex art 113 comma 2 del codice dei contratti), confluiscono nel trattamento accessorio con destinazione vincolata, non finanziano incentivi spettanti alla generalità del personale, ma sono espressamente finalizzate agli impegni aggiuntivi correlati alle attività svolte per i singoli progetti.

Art.2_

Le risorse vengono ripartite secondo quanto previsto dal decreto del Ministro della Difesa 7 febbraio 2003, n. 90, ovvero rispettando le seguenti quote:

- ✓ l'80 per cento viene distribuito secondo i seguenti criteri:
 - 6% al responsabile del procedimento per la fase di progettazione e ai suoi collaboratori;
 - 50% ai progettisti incaricati della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva;
 - 6% al coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione di cui al D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, e s.m.i.;
 - 6% al responsabile del procedimento per la fase di affidamento e ai suoi collaboratori;
 - 6% al responsabile del procedimento per la fase di esecuzione e ai suoi collaboratori;
 - 21% al direttore dei lavori e ai suoi assistenti, inclusa la quota del 6% a favore del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, di cui al D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, e s.m.i.;
 - 5% ai collaudatori.

- ✓ il restante 20 per cento delle risorse, che rimangono a disposizione del dirigente a capo della stazione appaltante, sono destinate a:
 - adeguare l'hardware e il software da impiegare per l'elaborazione dei progetti e per il controllo dell'esecuzione dei lavori;




- favorire la formazione e l'aggiornamento professionale dei dipendenti che svolgono incarichi nell'ambito delle procedure di appalto dei lavori;
- costituire banche dati interoperabili per il controllo delle spese sostenute e per il miglioramento della gestione complessiva delle attività svolte;
- sviluppare l'e-government e la digitalizzazione delle procedure per migliorare la trasparenza e l'efficienza dei servizi resi al pubblico.

Art.3_

La corresponsione dei compensi spettanti è effettuata con le modalità e i tempi di cui al decreto del Ministro della Difesa 7 febbraio 2003, n. 90. In particolare,

- ✓ l'individuazione e l'attestazione del personale destinatario del compenso sono effettuate dal responsabile unico del procedimento, ovvero dal responsabile del procedimento della fase rispettivamente competente;
- ✓ la corresponsione dell'incentivo è disposta, previo accertamento positivo e liquidazione da parte dei responsabili delle varie fasi del procedimento delle specifiche attività svolte dai dipendenti rispettivamente incaricati delle attività in fase di progettazione, affidamento ed esecuzione, ad opera dei competenti uffici della stazione appaltante;
- ✓ il pagamento dell'incentivo in favore del beneficiario è effettuato, entro il limite massimo del 50 per cento del trattamento economico complessivo lordo dell'anno di riferimento;
- ✓ qualora intervenga la riduzione del Fondo le variazioni saranno computate nelle rate di saldo; qualora le somme pagate dovessero eccedere il dovuto ai singoli percettori, si provvederà al recupero, ai sensi di legge, di quanto indebitamente corrisposto.

Roma, XX xxxxxxx 2023.

PER L'AMMINISTRAZIONE LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA	
Il Direttore Generale f.f. della Direzione Generale per il personale civile (Dott. Lorenzo MARCHESI)	
Il Vice Capo del I Reparto dello Stato Maggiore della Difesa (Gen. B. Luca MENNITTI)	
Il Vice Capo del I Reparto del Segretariato Generale della Difesa (Dir. Amm. Franco LUNERTI)	
PER LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI	
CISL FP	
FP CGIL	NON FIRMATO
UIL PA	
FLP DIFESA	
CONFSAL UNSA	
CONFINTESA FP	
USB PI	